

Legge regionale 15 ottobre 2009 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2011

Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale.

Art. 1

(Modifica alla legge regionale 20/2005)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è inserito il seguente:

<<**2.1.** Sono ammessi al Fondo di cui al comma 1 i nuclei familiari in cui almeno un genitore risiede o presta attività lavorativa da almeno un anno in regione.>>.